

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA



COPIA

SOPPRESSIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) DI CUI AL D. LGS 507/1993, ISTITUZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 238 D. LGS. N. 152/2006.

Nr. Progr. 29

Data 28/03/2011

Seduta Nr. 5

Cod. Ente : 036045

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/03/2011 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la Sala del Torrione - Corso Umberto I, oggi 28/03/2011 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
LAMANDINI FRANCESCO - SINDACO	S	BONI ANDREA	N	GALLONI LAURA	S
BAROZZI DANIELA	S	GRAZIA GAETANO	S	NARDINI GRAZIELLA	S
ZANNI SARA	S	VANDINI MADDALENA	S	ARATRI ILLIAS	S
GIOIA UMILE	S	DASSANAYAKE BRINDSLEY SALIYA	S	MALMUSI ALBERTO	N
VILLA MARCO	S	VENTURI MICHELE	S	BERTELLI ANDREA	S
LUGLI MAURO	S	TONOZZI MAURIZIO	S	FERRARI PIER MARIA	S
COSTANTINI UMBERTO	N	GRAPPOLI FRANCA	S	BIAGI ENRICA	S
Totale Presenti: 18		Totale Assenti: 3			

Sono presenti gli assessori esterni:

VENTURELLI ANTONIO, CAVALLIERI ARMANDO, STEFANI DANIELE

Assenti Giustificati i signori:

COSTANTINI UMBERTO; BONI ANDREA; MALMUSI ALBERTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. STRACUZZI CARMELO

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. VANDINI MADDALENA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

LUGLI MAURO, GRAPPOLI FRANCA, GALLONI LAURA

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

**OGGETTO:**

SOPPRESSIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) DI CUI AL D. LGS 507/1993, ISTITUZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 238 D. LGS. N. 152/2006.

Prima di iniziare la discussione dell'argomento di cui all'oggetto, il Consigliere Ferrari Piermaria, dopo una breve sospensione, ha chiesto di accorpate in un'unica discussione il presente argomento con quello iscritto al p.to 12) presentato dal Gruppo che rappresenta.

Dopo una breve discussione viene messa preliminarmente in votazione questa proposta di accorpamento che viene respinta con il seguente risultato:

- Presenti n. 18 Consiglieri
- Astenuti n. 1 " (Vandini M.)
- Votanti n. 17 "
- Contrari n. 11 " (Lamandini, Barozzi, Zanni, Gioia, Lugli, Costantini, Grazia, Dassanayake, Venturi, Tonozzi e Grappoli)
- Favorevoli n. 6 " (tutti i Consiglieri di Opposizione)

Si passa ora alla presentazione dell'argomento da parte del Sindaco.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che fino al 31/12/2010 il Comune di Spilamberto ha applicato, quale forma di prelievo per la copertura dei costi relativi al servizio di nettezza urbana, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) disciplinata dal capo III del D. Lgs n. 507 del 15/11/1993 e dal regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 25/01/1995;

**Visto:**

- l'articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001 ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti comunali relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011 che ha differito al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali;
- l'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 che ha istituito la Tariffa Integrata Ambientale, previa soppressione della Tariffa d'igiene Ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997;

**Visto** in particolare il comma 6 del summenzionato art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede l'adozione di un apposito Regolamento attuativo della tariffa da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive;

**Richiamato:**

- l'art. 14, comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a mente del quale: «le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria»;
- l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (legge conv. n. 13/2009) che stabilisce quanto segue: "Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti";

**Considerato** che ad oggi il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è stato ancora emanato, e non risultano indicazioni di una sua prossima emanazione;

**Dato atto**, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare attuazione "provvisoria" alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D. Lgs. n. 152/2006;

**Vista** l'interpretazione fornita in tal senso anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze con propria Circolare n. 3/DF del 11 novembre 2010 che espressamente ribadisce la possibilità per i Comuni di disporre facoltativamente il passaggio a TIA2;

**Considerato** che anche l'ANCI-IFEL con propria Circolare del 28 dicembre 2010, oltre a ribadire la possibilità per i Comuni di passare alla TIA2 a partire dal 1° gennaio 2011, sottolinea come la mancanza di un provvedimento che chiarisca per via normativa la possibilità di mantenere il regime di prelievo TARSU determina una situazione di grave incertezza;

**Vista** la relazione del Sindaco sul bilancio di previsione 2011 in cui si dava atto dell'avvio dello studio per il possibile passaggio a tariffa anche al fine di ridurre l'incremento delle tariffe per gli utenti rispetto al 10% già deliberato per la taxa smaltimento rifiuti 2011;

**Visto** lo studio relativo al passaggio TARSU-TIA realizzato in collaborazione con HERA S.P.A in qualità di gestore del servizio, e presentato nella commissione consiliare congiunta del 7 marzo 2011 in cui si analizzano approfonditamente gli effetti del passaggio sulle utenze domestiche e non domestiche;

**Valutato** che la soppressione della taxa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al Capo III del D. Lgs n. 507/1993 e successive modificazioni e la contestuale istituzione della tariffa integrata ambientale consentirà di realizzare l'integrale copertura dei costi del servizio nonché una più equa distribuzione dei costi fra gli utenti in aderenza al principio "chi inquina paga" ovvero di responsabilità condivisa;

**Ritenuto** quindi che l'istituzione della TIA rappresenti una opportunità per imputare alle diverse utenze un costo del servizio proporzionale ai rifiuti da esse prodotti e costituisca il primo passo verso un sistema di tariffazione puntuale che potrà essere implementato in futuro;

**Visto** l'allegato Regolamento per l'applicazione della tariffa integrata ambientale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, composto da n. 19 articoli e comprensivo dei seguenti allegati:

ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti;

ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti;

ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti;

ALLEGATO D -Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati;

ALLEGATO E - Tabella delle riduzioni e agevolazioni tariffarie;

ALLEGATO F - Estratto del D.P.R. 158/1999 – "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento".

**Dato** atto che ai fini della determinazione delle tariffe sono stati utilizzati i criteri previsti dal D.P.R. N. 158 del 27 aprile 1999 e in particolare:

-i coefficienti di produzione rifiuti Kb, per la determinazione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche sono fissati entro i limiti previsti dal DPR 158 in modo da attenuare gli

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 28/03/2011

incrementi tariffari eccessivi sui nuclei familiari più numerosi mentre il coefficiente Ka, per il calcolo della quota variabile, è quello fissato dallo stesso DPR 158/99 per il Nord Italia;  
-i coefficienti Kc e Kd per il calcolo rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche sono stabiliti tenendo conto dei criteri e degli indicatori della produttività rifiuti già applicati con la Tassa smaltimento rifiuti e quindi anche in deroga rispetto ai limiti minimi e massimi previsti dal DPR 158 limitatamente ad alcune categorie di utenza, per attenuare eventuali eccessivi aumenti o diminuzioni tariffarie, sempre nel rispetto dell'obbligo di copertura integrale dei costi e comunque in via transitoria e in attesa di più aggiornati sistemi di misurazione dei rifiuti.

**Dato atto** che, relativamente alle utenze domestiche, al fine di agevolare le famiglie numerose che versano in condizioni di difficoltà economica accertata dagli uffici preposti, è stata prevista l'istituzione di un apposito fondo sociale da destinare al pagamento totale o parziale delle fatture della TIA con interventi mirati rivolti ai soggetti bisognosi;

**Dato atto** altresì che la tariffa, dopo essere stata determinata dall'ente locale, sarà applicata e riscossa dal soggetto gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

**Richiamato** il Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e successive modificazioni;

**Richiamato** l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.:

**Visto** il parere del Direttore del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Nel corso del dibattito intervengono i Consiglieri Comunali Galloni L., Bertelli A., Nardini G., Biagi E., Zanni S. e Ferrari P.;

Interviene il Sindaco in risposta;

Intervengono, inoltre, per dichiarazione di voto i Consiglieri Biagi E., Nardini G. e Venturi M.;

➤ *Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale, costituisce resoconto e documento della seduta, ai sensi dell'art. 22, lettera d) della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche. Tale documento è depositato presso l'ufficio della Segreteria generale e nel sito web del Comune a disposizione dei Consiglieri e dei Cittadini.*

Con la seguente votazione:

- Presenti	n. 18	Consiglieri
- Astenuti	n. 4	" (Aratri I., Bertelli A., Galloni L. e Nardini G.)
- Votanti	n. 14	"
- Contrari	n. 2	" (Biagi E. e Ferrari P.)
- Favorevoli	n. 12	"

e pertanto a maggioranza dei votanti

**DELIBERA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 28/03/2011

- 1) Di istituire, per le motivazioni citate in premessa, la tariffa integrata ambientale T.I.A di cui all'art. 238 del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con decorrenza 1° gennaio 2011;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 152/2006, il "Regolamento per l'applicazione della tariffa integrata ambientale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel Comune di Spilamberto" a decorrere dal 1° gennaio 2011, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 19 articoli e comprensivo dei seguenti allegati:
  - ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti;
  - ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti;
  - ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti;
  - ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati;
  - ALLEGATO E - Tabella delle riduzioni e agevolazioni tariffarie;
  - ALLEGATO F - Estratto del D.P.R. 158/1999 – "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento".
- 3) Di abrogare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.9 del 25/01/1995, con decorrenza 1° gennaio 2011;
- 4) Di dare atto che il soggetto gestore del servizio Hera Spa provvederà alla riscossione della tariffa.
- 5) Di impegnare la Giunta Comunale a relazionare in commissione consiliare, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, sulle eventuali problematiche o criticità emerse in sede di prima applicazione della tariffa integrata ambientale, al fine di consentire al Consiglio di apportare le modifiche al presente Regolamento ritenute necessarie o opportune.



## **COMUNE DI SPILAMBERTO**

(Provincia di Modena)

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL COMUNE DI SPILAMBERTO**

**(Art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del 28/03/2011

## INDICE

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

- Art.1 - Istituzione della tariffa
- Art.2 - Ambito di applicazione della tariffa
- Art.3 - Piano finanziario

### **TITOLO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

- Art.4 - Determinazione della tariffa
- Art.5 - Presupposti della tariffa
- Art.6 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa
- Art.7 - Utenze domestiche - Determinazione del numero degli occupanti
- Art.8 - Determinazione delle superfici
- Art.9 - Superfici non soggette a tariffa
- Art.10 - Riduzioni tariffarie
- Art.11 - Agevolazioni tariffarie
- Art.12 - Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO III - COMUNICAZIONI E PROCEDURE**

- Art.13 - Comunicazioni
- Art.14 - Fatturazioni e Pagamenti
- Art.15 - Conguagli, rettifiche e rimborsi
- Art.16 - Attività di controllo e accertamento
- Art.17 - Controllo del credito insoluto e penalità
- Art.18 - Contestazioni, reclami e controversie

### **TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art.19 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti

ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti

ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti

ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche

ALLEGATO E - Tabella delle riduzioni e agevolazioni tariffarie

ALLEGATO F - Estratto del D.P.R. D.P.R. 158/1999 – “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento”.

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art.1 - Istituzione della tariffa**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio del Comune di Spilamberto, è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2011 la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità all'art.8, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con Legge n. 25 del 26.02.2010.
2. La tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, secondo il metodo normalizzato approvato dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, attività qualificata di "pubblico interesse" dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, ed è disciplinata dal Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e successive modificazioni.
4. La tariffa è deliberata dal Comune ed è applicata e riscossa dal Gestore del Servizio, nel rispetto della legge e con l'osservanza delle modalità e condizioni stabilite nei Regolamenti comunali.
5. La tariffa è determinata per ciascun anno solare entro il termine di approvazione del bilancio preventivo del Comune, in relazione al costo complessivo del servizio di gestione stabilito sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del DPR 158/1999.
6. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui sopra, continua ad applicarsi la tariffa in vigore.
7. Sulla tariffa è applicato il tributo ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs.30.12.1992 n.504, così come previsto dall'art.49, comma 17, del D.Lgs.22/1997. Le relative somme sono di competenza della Provincia della Modena e sono da versare con le modalità stabilite direttamente tra Amministrazione provinciale e Gestore del servizio.

### **Art.2 - Ambito di applicazione della tariffa**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento alle seguenti attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati svolti in regime di privativa e definiti nel contratto di servizio:
  - a) raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati;

- b) raccolte differenziate ( materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
  - c) pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici), raccolta delle foglie e del verde urbano, raccolta rifiuti abbandonati;
  - d) smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente.
2. Per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati dell'Agenzia d'Ambito Ottimale di Modena, approvato con Delibera nr. 29 del 27 Novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale.
  3. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa tutti i rifiuti speciali non assimilati nonché quelli pericolosi.
  4. Il Gestore provvede a tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto della legge, dei Regolamenti e disposizioni comunali in materia e del Contratto di servizio.
  5. Il Gestore, al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari per le finalità istituzionali dell'Ente è tenuto a trasmettere annualmente al Comune la propria banca dati della tariffa, compresa la georeferenziazione dei punti di raccolta stradale, delle caratteristiche della frazione raccolta e della superficie occupata, dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
  6. Le informazioni, di cui al precedente punto 5, secondo le modalità e i formati stabiliti dal Comune devono essere trasmesse entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello di gestione.
  7. Il servizio è attivato, secondo le modalità prescritte, con caratteristiche di universalità e inderogabilità. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova automatica applicazione la tariffa.

### **Art.3 – Piano Finanziario**

1. Il costo del servizio di gestione è integralmente coperto dal gettito della tariffa ed è stabilito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio, di cui all'art. 8 del D.P.R.n.158 /1999, definiti dal Comune.
2. Entro il 15 ottobre di ciascun anno il Gestore predisponde e trasmette la proposta di piano finanziario all'Amministrazione comunale, che lo approva entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del Comune.

## **TITOLO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

### **Art.4 – Determinazione della tariffa**

1. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e di una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.
3. Il criterio di classificazione delle utenze ai fini della definizione della tariffa si basa sulla effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte. Sino a che non siano operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la tariffa è determinata in base ai coefficienti introdotti dal DPR. n.158/1999, tenendo conto delle specificità locali, monitoraggi o studi di settore.
4. Il criterio di classificazione delle utenze non domestiche si basa sulla attività economica prevalentemente svolta nei locali e nelle aree scoperte, tenuto conto della certificazione della CCIAA o di altri Organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
5. Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale o area scoperta, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani o assimilati conferiti al servizio pubblico.
6. Nel caso di più attività economiche svolte in locali fisicamente distinti l'uno dall'altro, ad ogni locale si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta.
7. Qualora una parte della superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, a tale superficie si applica la tariffa prevista per l'attività; se la superficie non è distinguibile si applica la tariffa delle utenze domestiche.
8. I parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, quali le classi ed i relativi coefficienti, sono riportati negli allegati A e B al presente Regolamento.
9. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco allegato, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

### **Art.5 – Presupposti della tariffa**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la detenzione anche solo materiale di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, fatte salve le esclusioni di legge e quelle del presente regolamento. Gli occupanti o detentori sono obbligati ad utilizzare il servizio

pubblico istituito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, provvedendo al conferimento degli stessi nei contenitori più vicini o negli appositi centri di raccolta.

2. I locali e le aree si presumono occupati o condotti e quindi soggetti a tariffa, anche ai fini degli accertamenti, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc..) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc..) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc...) comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finché queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.
3. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **Art.6 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa**

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca, a qualunque titolo (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, ecc..) i locali o le aree scoperte di cui all'art.5 a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.
2. E' tenuto al pagamento della tariffa:
  - per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di occupazione dei locali, ovvero abbia sottoscritto la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - per i locali di uso abitativo, affittati in modo occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento del bene o dal gestore dell'attività di affittacamere. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale;
  - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o la persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero il soggetto che occupa o gestisce o detiene tali superfici;
  - per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
  - per i centri commerciali integrati e per le multiproprietà la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali e le aree scoperte d'uso comune.

### **Art.7 - Utenze domestiche - Determinazione del numero degli occupanti.**

1. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in :
  - utenze domestiche residenti
  - utenze domestiche non residenti
2. Per le utenze domestiche dei residenti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione. A tale fine il Comune rende disponibile al Gestore, su adeguati supporti informatici e con cadenza periodica, almeno annuale, connessa con le esigenze di fatturazione, l'esatta composizione dei nuclei iscritti all'anagrafe. Il Gestore provvede, con la medesima periodicità, ad aggiornare le proprie banche dati e ad apportare le opportune modifiche.
3. Per le utenze domestiche dei non residenti il numero degli occupanti, salvo documentata prova contraria, è definito nella tabella riportata nell'allegato C al presente Regolamento.
4. Il Gestore è autorizzato altresì ad escludere, dal numero complessivo dei componenti, i familiari che vengono ricoverati in modo permanente presso case di cura, case protette, comunità di recupero, ecc., previa presentazione di richiesta scritta dell'interessato o di un congiunto comprovata da idonea documentazione. L'esclusione ha decorrenza dalla data della richiesta stessa.
5. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore ad uno.

### **Art.8 – Determinazione delle superfici**

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e nel suolo e le aree scoperte operative ad uso privato, fatte salve le esclusioni di legge e del presente regolamento.
2. La superficie da conteggiare ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati ed è così calcolata :
  - per i fabbricati, è misurata sul filo interno dei muri perimetrali;
  - per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono;
  - la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50.
3. Per le utenze domestiche sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc..), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garages, lavanderie, portici, serre pavimentate, disimpegni, ecc..). La superficie dei locali ad uso cantine, ripostigli, legnaie, sottotetti e simili è computata limitatamente alla parte di tali locali con altezza superiore a m. 1,50.

4. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche di materie prime, semilavorati, prodotti, ecc...) e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in modo stabile solamente rifiuti speciali non assimilati, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti.
5. Nei locali e/o aree delle utenze non domestiche, ove si producono contestualmente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali in quantità significativa, la relativa superficie è ridotta nella misura indicata nell'allegato D al presente Regolamento.
6. Nelle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse le superfici ove si producono solo rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo come sale operatorie, di medicazione, laboratori di analisi e ricerca, reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono assoggettate a tariffa le superfici di tutti i locali ove si formano rifiuti assimilati, quali ad esempio sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, ambulatori, uffici, sale d'attesa, magazzini e locali ad uso deposito, cucine e locali di ristorazione, corridoi, ingressi, servizi, portineria, ecc.
7. Le esclusioni e riduzioni di superficie vengono accordate a richiesta di parte, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato allegghi idonea documentazione che attesti la descrizione e il quantitativo dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e l'avvenuto smaltimento degli stessi tramite soggetto abilitato.
8. Le attività non domestiche appartenenti alle categorie 18-19-20-21 di cui all'allegato B, con porzioni di superficie destinate ad aree di lavorazione, nel momento in cui ricorrano documentate e verificate situazioni di riduzione o cessazione delle attività produttive, potranno mantenere lo stesso trattamento tariffario per le aree sulle quali tali funzioni venivano espletate, a meno che non siano destinate ad altro utilizzo.
9. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche periodiche per accertare la sussistenza delle condizioni per l'esclusione o la riduzione delle superfici, richiedendo all'utente la documentazione necessaria. Se non risultano documentati i requisiti previsti per l'esclusione o la riduzione della superficie, il Gestore revoca i benefici indebitamente usufruiti e recupera la tariffa dovuta dal momento in cui le condizioni sono venute a mancare.

#### **Art.9 – Superfici non soggette a tariffa**

1. Sono escluse dalla tariffa, sia per la parte fissa che per la parte variabile, le superfici dei seguenti locali ed aree per il particolare uso cui sono adibiti o perché sono inidonee, per loro natura, a produrre rifiuti se non in misura trascurabile:
  - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici;
  - b. scale, androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
  - c. balconi, terrazze esterne e scoperte;

- d. la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a : spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;
- e. unità immobiliari prive di utenze;
- f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione dalla tariffa è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- g. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive;
- h. edifici o locali adibiti al culto; cimiteri; sale museali comunali;
- i. aree scoperte costituenti accessorio o pertinenza di locali (ad esempio aree di manovra transito, aree verdi, marciapiedi).

### **Art.10 – Riduzioni tariffarie**

1. Alle utenze che si trovano fuori dal perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani o assimilati nei contenitori più vicini, è applicata la riduzione tariffaria indicata in allegato E al presente Regolamento. La tariffa è invece dovuta per intero anche quando la strada di accesso all'utenza è situata all'interno della zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti. Si intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza massima di 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena n. 41 del 29 agosto 2006 e perfezionato con Atto n. 78 del 14 dicembre 2006 e successive modifiche.
2. Alle utenze domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio, come di seguito specificato, è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento:
  - a) abitazioni, non di residenza, tenute a disposizione dal proprietario ed utilizzate per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, a condizione che nella comunicazione sia indicata la residenza principale e sia dichiarato che l'abitazione secondaria non è ceduta in locazione o in comodato a terzi;
  - b) abitazioni di coloro che sono iscritti all'AIRE o dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti.
3. Alle seguenti utenze sono applicate le riduzioni indicate in allegato E al presente Regolamento:
  - a) utenze delle Istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale ed a condizione che sia positivamente verificata l'attività di raccolta differenziata, è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento;

4. Alle utenze non domestiche relative ad attività stagionali o saltuarie inferiori all'anno, esercitate su superfici (locali ed aree) pubbliche o private, si applica la tariffa annua della categoria corrispondente in misura proporzionale ai giorni di apertura ed alla superficie utilizzata. Per il calcolo dei giorni si fa riferimento al periodo espressamente indicato dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge e previa richiesta scritta dell'utente al Gestore del servizio; in mancanza di tali riferimenti temporali si applica, di norma, la tariffa su base annua.
5. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata, l'Organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai sensi del Regolamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani accollandosi i relativi oneri. Il Comune trasmette in tempo utile al Gestore i dati relativi a licenze o autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico rilasciate, affinché possa effettuare gli opportuni accertamenti e attivare gli eventuali servizi temporanei necessari.
6. Nel caso la tariffa sia riscossa dal Comune unitamente all'occupazione del suolo pubblico, l'importo relativo sarà versato al Gestore, trimestralmente, al netto di un aggio pari al 15% sul riscosso.
7. In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata dal Gestore in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute a norma del presente regolamento.

#### **Art.11 - Agevolazioni tariffarie**

1. In osservanza dell'art. 238 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
2. Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo possono avviare ad autosmaltimento i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica, come da articolo 46 e norme tecniche contenute nell'allegato D del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena allegato alla delibera dell'Assemblea Consorziale n. 29 del 27 novembre 2006.

A tali utenze è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed ha validità pluriennale a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, di assumersi l'onere del pagamento totale o parziale della tariffa a favore di soggetti assistiti dai Servizi sociali, che versino in condizioni di grave disagio sociale, relativamente all'abitazione occupata direttamente. Le somme corrispondenti sono finanziate dal bilancio comunale e versate al Gestore del servizio, senza applicazione di eventuali interessi moratori.

4. Alle utenze non domestiche che comprovino di avere autonomamente avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani, sono applicate le riduzioni indicate nell'allegato E al presente Regolamento. L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo su richiesta del produttore, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione relativa ad un periodo minimo di sei mesi che comprovi la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e di quelli avviati al recupero e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione spettante sarà imputata nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per la conferma della suddetta agevolazione è necessario presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, adeguata documentazione relativa ai rifiuti avviati al recupero. Per quanto attiene le differenziate autonomamente avviate a recupero dalle aziende, si applicano per gli imballaggi misti le prescrizioni della delibera della Giunta Regionale n.2317 del 28/12/2009 avente per oggetto "D.G.R. n. 1620/2001 – Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti – modifica all'allegato A: capitolo 4 allegato n. 2 ed allegato n. 4."
5. Alle utenze che aderiscono formalmente a specifici servizi di raccolta differenziata organizzati dal Gestore, in base ai programmi autorizzati dal Comune, sono applicate le riduzioni indicate in allegato E al presente Regolamento, a condizione che vengano rispettate le modalità di conferimento stabilite nei progetti approvati. La riduzione spettante sarà imputata a consuntivo nelle singole bollette successive all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per quanto attiene le raccolte domiciliarizzate (pap) di specifiche filiere che sono soggette a scontistiche verranno individuati criteri quali/quantitativi al fine di applicare riduzioni di sconto proporzionali ai comportamenti non conformi al tipo di raccolta. Tali criteri saranno individuati nell'ambito di specifici progetti attuativi sottoposti all'approvazione del Comune.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa annua è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese intero di interruzione.
7. Per le utenze domestiche e non domestiche che attuano il conferimento differenziato presso la stazione ecologica, tramite sistema di pesatura che permetta di ricondurre e quantificare i conferimenti delle singole utenze (munite di apposito badge) sono previsti incentivi secondo modalità e tipologie da definirsi a cura della Giunta comunale.  
La somma da destinare al sistema premiante sarà prevista in fase di elaborazione del Piano Finanziario. L'importo dell'incentivo non potrà essere maggiore o uguale all'importo della tariffa dovuta.

#### **Art.12 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora ricorrano i presupposti per la contestuale applicazione di più riduzioni e agevolazioni tariffarie, la riduzione complessiva sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa, non può mai superare la percentuale indicata nell'allegato E al presente Regolamento.
2. Le riduzioni e le agevolazioni sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizioni che questi dimostri di averne diritto, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento. Il Gestore e il Comune eseguono gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.

### **TITOLO III - COMUNICAZIONI E PROCEDURE**

### **Art.13 – Comunicazioni**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa devono presentare al Gestore del servizio, apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data di inizio dell'occupazione.
2. La comunicazione deve contenere tutti gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa; deve essere datata e sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o da incaricati muniti di apposita delega; può essere spedita anche per posta o tramite fax oppure per vie telematiche se attivate, eventualmente corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante. Può avvenire contestualmente alla stipulazione di altri contratti di utenza di competenza del Gestore con modalità dallo stesso stabilite, favorendo l'unificazione dell'intestazione per la stessa unità immobiliare.
3. La comunicazione ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e vale anche per gli anni successivi se non mutano i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso di variazione, i soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, entro i 60 giorni successivi, le variazioni intervenute, compresa la cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree.
4. L'utente è responsabile del pagamento della tariffa fino alla presentazione della comunicazione di cui sopra.
5. Le variazioni avvengono d'ufficio nel caso in cui il Gestore disponga di dati certi e incontestabili della fine dell'utilizzo dei locali e nei casi di modifiche nella composizione dei nuclei famigliari dei residenti, che sono acquisiti periodicamente dai dati dell'anagrafe comunale e per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione.
6. Le richieste di esclusioni, riduzioni e agevolazioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e, qualora accordate, producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Gli effetti competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova comunicazione, fino a che persistono le condizioni richieste, fatti salvi i casi in cui sia necessario produrre in base a regolamento una documentazione annuale.

### **Art.14 – Fatturazioni e pagamenti.**

1. Il Gestore provvede alla emissione delle bollette per l'addebito della tariffa e alla riscossione ordinaria secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione o dal contratto di servizio. La bolletta può contenere anche l'addebito di altri corrispettivi attinenti il servizio di igiene urbana o di altri servizi gestiti.
2. Le bollette sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito, anche telematico, indicato dallo stesso, tramite il servizio postale, agenzie di recapito autorizzate, reti informatiche. Il pagamento va effettuato, secondo le modalità stabilite dal Gestore, entro il termine di scadenza indicato sulle stesse. Tale termine di scadenza non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta

3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno quattro rate, oltre all'eventuale conguaglio compensativo. Per importi inferiori a Euro 10,00 il Gestore ha la facoltà di effettuare l'addebito nella fatturazione successiva. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, possono essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. Su richiesta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta. In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento. Non è consentita alcuna rateizzazione per corrispettivi inferiori a 50,00 Euro. Per importi superiori a Euro 13.000,00 può essere richiesta dal Gestore del Servizio garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti delle singole rate posticipate devono essere effettuati secondo le scadenze e indicazioni fornite dal Gestore del Servizio, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito.

#### **Art.15 – Conguagli, rettifiche e rimborsi**

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa possono essere conteggiate dal Gestore nella fatturazione successiva al recepimento della variazione oppure in un unico conguaglio a fine anno.
2. La cessazione dell'occupazione dà diritto al rimborso o alla riduzione di quota parte della Tariffa, a decorrere dalla data nella quale è stata accertata la cessata occupazione.
3. L'utente può chiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e ritenute non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute in tutto o in parte le somme addebitate per mancanza di presupposto, per errore di calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.
4. Il Gestore del servizio è tenuto a disporre il rimborso dovuto riconosciuto entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta; l'importo da rimborsare può anche essere portato in detrazione nelle successive bollette.

#### **Art.16 – Attività di controllo e accertamento**

1. Il Gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, a controllare i dati dichiarati nelle comunicazioni ed i pagamenti effettuati ed a notificare agli utenti appositi avvisi di accertamento o di recupero in caso di inadempimenti o di accertate violazioni; l'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai quattro precedenti.
2. Nell'ambito della suddetta competenza il Gestore può:
  - a) richiedere dati, atti o notizie rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione, o altra documentazione utile;
  - b) utilizzare i dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici dati e notizie

rilevanti nei confronti delle singole utenze;

- c) richiedere, all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, l'elenco degli occupanti o detentori di locali ed aree del condominio, del centro commerciale integrato o della multiproprietà;
- d) accedere, con il consenso dell'utente, ai locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie e la destinazione d'uso.

In caso di mancata collaborazione degli interessati, o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici e concordanti, a norma dell'art.2729 del Codice Civile.

3. Il Gestore, al fine di garantire un equo trattamento di tutti gli utenti e di assicurare la copertura dei costi mediante la riscossione della tariffa, è tenuto a svolgere annualmente un programma di controlli su almeno il 5% degli utenti e dare comunicazione al Comune delle risultanze.  
Per l'espletamento dell'attività di controllo, il Gestore può avvalersi di proprio personale dipendente o, previo accordo con il Comune, della Polizia Municipale oltre che di altri soggetti privati o pubblici con i quali stipuli apposite convenzioni.
4. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa presentazione o errata, incompleta comunicazione e relativo omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, il Gestore notifica agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla legge, appositi avvisi di accertamento o di recupero, nei quali sono indicati i presupposti per l'applicazione della tariffa e per il pagamento di eventuali annualità pregresse, oltre che interessi e penalità nella misura prevista dal presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza tra la situazione reale ed i dati esposti nell'avviso può fornire al Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento, ulteriori precisazioni o nuovi elementi non considerati che, se riconosciuti fondati, comportano annullamento o rettifica dell'atto notificato. In ogni caso, decorsi 60 giorni dall'invio senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato, l'accertamento diventa definitivo.
6. Il Gestore, almeno una volta all'anno e comunque non oltre il 30 settembre, trasmette al Comune una relazione sull'attività di recupero svolta con riferimento all'anno solare precedente, comprensiva dell'elenco degli atti di recupero emessi. L'elenco dovrà contenere i dati identificativi del contribuente, la superficie soggetta a tassazione, la classe di contribuenza e gli importi complessivamente recuperati.

#### **Art.17 - Controllo del credito insoluto e penalità**

1. L'Utente che non paga entro il termine indicato in fattura è considerato 'moroso'.
2. Il gestore invia all'Utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.  
Il Gestore addebita inoltre all'Utente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
3. All'Utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto e gli interessi di mora pari al vigen-

te tasso di interesse di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. All'Utente "buon pagatore" il Gestore, per i primi 10gg di ritardo applica i soli interessi legali. Si considera 'buon pagatore' l'Utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 12 mesi.

4. Nel caso di mancata presentazione o errata, incompleta comunicazione o in conseguenza dell'attività di accertamento il Gestore accerti un recupero di tariffa superiore a Euro 25,00, applica all'utente, in aggiunta all'importo dovuto, gli interessi di cui al precedente comma 3 ed una penalità pari al 20% della somma accertata a titolo di rimborso delle spese amministrative. Nel caso di comunicazione di inizio utenza o di variazione prodotta in ritardo dall'utente, ma prima che il Gestore abbia iniziato le procedure di controllo, si applica la penalità in misura ridotta pari al 10% della somma dovuta.
5. Le penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe Comunale relativamente al numero di componenti.

#### **Art.18 - Contestazioni, reclami e controversie**

1. L'utente che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi relativi alla determinazione della tariffa applicata, può presentare richiesta di verifica al Gestore.
2. Il Gestore comunica l'esito della verifica effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta o dalla presentazione dei dati e delle informazioni necessarie. E' ammessa la proroga di ulteriori 60 giorni in caso di situazioni che richiedono complesse o specifiche verifiche.
3. Qualora l'utente intenda esprimere contestazioni in merito alla non rispondenza della tariffa applicata ad uno o più requisiti definiti da leggi o regolamenti vigenti, può inoltrare reclamo con le modalità previste dalla Carta dei servizi per il servizio di gestione rifiuti.

#### **Art.19 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011. Eventuali successive modifiche devono essere deliberate dal Comune di concerto con il Gestore. La Giunta comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe può apportare variazioni agli allegati al presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

**COMUNE DI SPILAMBERTO****REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA  
AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI****ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti**

<b>Componenti</b>	<b>Ka</b>	<b>Kb</b>
1	0,8	1
2	0,94	1,8
3	1,05	2,1
4	1,14	2,2
5	1,23	2,9
6 e oltre	1,3	3,4

**COMUNE DI SPILAMBERTO****REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA  
AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI****ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti**

<b>Classi</b>	<b>Descrizione categoria</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,22	10,00
2	Cinematografi e teatri	0,60	4,90
3	Autorimesse, autotrasporti, spedizionieri, Magazzini senza alcuna vendita diretta, Commercio all'ingrosso	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,88	7,21
4A	Aree di distributori di carburante	0,24	2,00
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,12
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,16	9,50
12	Banche ed istituti di credito	1,71	14,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,34	11,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,94	7,70
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,09	8,95
19A	Aree scoperte – Magazzini	0,67	5,50
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,09	8,91
20A	Aree scoperte-magazzini	0,67	5,50
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
21A	Aree scoperte-magazzini	0,67	5,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,10	50,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,10	50,00
24	Bar, caffè, pasticceria	5,37	44,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,68	22,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,83	56,00
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92	56,78
29	a. Alimentari misti		
29	b. Ortofrutta, pesce		
30	Discoteche, night-club	1,83	15,00

**COMUNE DI SPILAMBERTO****REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA  
AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI****ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti**

<b>Superficie Da mq.</b>	<b>Superficie A mq.</b>	<b>Componenti</b>
0	50	1
51	80	2
81	100	3
101	120	4
121	140	5
141	Oltre 141	6

**COMUNE DI SPILAMBERTO****REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA  
AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI****ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche  
in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

<b>Utenze non domestiche</b>	<b>Percentuale di riduzione della superficie (%)</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali, autofficine, elettrauto, gommisti.	30
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali falegnamerie, carpenterie e simili, tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche.	20
Produzione di allestimenti od insegne, laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici.	10
Distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi.	5

**COMUNE DI SPILAMBERTO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA  
AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E  
ASSIMILATI**

**ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie  
di cui agli art. 10-11-12**

<b>Riduzioni</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QF %</b>	<b>QV %</b>
Art.10 c.1	Fuori zona servizio raccolta	0	40
Art.10 c.2	Utenze domestiche non stabilmente attive	0	40
Art.10 c.3 a	Utenze scolastiche	90	90

<b>Agevolazioni</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QF %</b>	<b>QV %</b>
Art.11, c.2	Compostaggio domestico	0	20
Art.11, c.4	Rifiuti assimilati autonomamente recuperati da Attività Produttive:		
	a) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	20
	b) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	40
	c) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	60
	<b>Raccolta rifiuti assimilati recuperabili</b> (da utenze non domestiche che aderiscono a progetti speciali nell'ambito del servizio pubblico):		
	1) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	20
	2) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	40
	3) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	60

<b>Cumulabilità</b>	<b>Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa</b>	<b>QF %</b>	<b>QV %</b>
Art.12 c.1	Massimale riduzioni e agevolazioni	0	80
Art.12 c.1	Utenze scolastiche	90	90

**COMUNE DI SPILAMBERTO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA  
AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E  
ASSIMILATI**

**ALLEGATO F - Estratto del D.P.R. D.P.R. 158/1999 – “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento”.**

**1. Tariffa di riferimento a regime.**

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$1) \Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

**2. Composizione della tariffa di riferimento.**

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

**2.1. Costi operativi di gestione - CG.**

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del *decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione.

## **2.2. Costi Comuni - CC.**

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

### 2.3. Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$2) CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$3) R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

$r_n$  - Tasso di remunerazione del capitale impiegato

$KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

$I_n$  = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

$F_n$  = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

### 3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al *comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$4) \Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

La parte fissa  $\Sigma TF$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$5) \Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile  $\Sigma TV$ , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile  $\Sigma TV$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$6) \Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

#### **4. Articolazione della tariffa a regime.**

##### **4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.**

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria ( $L/m^2$ ) per la superficie dell'utenza ( $m^2$ ) corretta per un coefficiente di adattamento ( $Ka$ ) secondo la seguente espressione:

$$7) TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$ .

$n$  = Numero di componenti del nucleo familiare.

$S$  = Superficie dell'abitazione ( $m^2$ ).

$Quf$  = Quota unitaria ( $L/m^2$ ), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ( $Ka$ ).

$$8) Quf = Ctuf / \Sigma_a S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

$Ctuf$  = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$S_{tot}(n)$  = Superficie totale delle utenze domestiche con  $n$  componenti del nucleo familiare

$Ka(n)$  = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

#### **4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.**

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (L/kg) secondo la seguente espressione:

$$9) TVd = Q_{uv} \cdot K_{b(n)} \cdot C_u$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

$Q_{uv}$  = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$10) Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot K_{b(n)}$$

dove:

$Q_{tot}$  = Quantità totale di rifiuti

$N(n)$  = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

$K_{b(n)}$  = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

$C_u$  = Costo unitario (L/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

#### **4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.**

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (L/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$11) TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_{c(ap)}$$

dove:

TFnd(ap,  $S_{ap}$ ) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a  $S_{ap}$ .

$S_{ap}$  = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Q_{apf}$  = Quota unitaria ( $L/m^2$ ), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione ( $K_c$ ).

$$12) Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove:

$C_{tapf}$  = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$  = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $ap$ .

$K_c(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

#### **4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.**

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario ( $L/kg$ ) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione ( $K_d$ ) secondo la seguente espressione:

$$13) TV_{nd}(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap)$$

dove:

$TV_{nd}(ap, S_{ap})$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ .

$C_u$  = Costo unitario ( $L/kg$ ). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$S_{ap}$  = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$K_d(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione in  $kg/m^2$  anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

**IL PRESIDENTE**

F.to VANDINI MADDALENA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to dott. STRACUZZI CARMELO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata di quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Spilamberto, Li 08/04/2011

IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. STRACUZZI CARMELO

---

**SI CERTIFICA**

**CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:**

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL** \_\_\_\_\_ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**

**E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

**E' STATA** \_\_\_\_\_

Spilamberto, Li

IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. STRACUZZI CARMELO

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da 08/04/2011 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni.

Spilamberto, Li

IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. STRACUZZI CARMELO

---

È copia conforme all'originale per uso \_\_\_\_\_

Spilamberto, Li 08/04/2011

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**